



Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana

A.C. 1682

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1682
Titolo:	Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	9
Date:	
richiesta di parere:	1 aprile 2019
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente

Contenuto

La proposta di legge in esame ([AC 1682](#)), composta di **11 articoli**, reca "*Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica italiana e gastronomica italiana*".

L'articolo 1 istituisce il **Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche**, istituito presso il Dicastero agricolo.

In particolare, il comma 1, prevede che i comuni nei quali ricadono i luoghi della produzione enologica e gastronomica italiana assumano la denominazione di **città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche** individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, insieme ai requisiti richiesti alle associazioni nazionali per l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 2 istituisce la **Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane**.

L'elenco di tali eccellenze, la data e le modalità organizzative della Giornata sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e prevedendo che le iniziative si svolgano a rotazione presso istituzioni pubbliche, aziende vinicole, cantine, frantoi, musei del vino e dell'olio, aziende agricole alimentari italiane. Entro il 31 marzo di ciascuno anno è scelta la "Capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane" che coinvolgerà, a rotazione, ogni regione.

L'articolo 3 istituisce il **nucleo di coordinamento** delle eccellenze enogastronomiche italiane per realizzare una strategia di rete nel settore; a tal fine è chiamato a svolgere un'attività di consultazione e di valutazione degli interventi legislativi relativi al settore.

L'articolo 4, è dedicato al **sostegno alla ricerca** tecnologica e applicata nel settore vinicolo, olivicolo e gastronomico italiano. Si prevede, a tal fine, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova l'attivazione di **specifici percorsi formativi** nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché **dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea** nella clinica sanitaria, nell'ambito dei percorsi didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e delle scuole di specializzazione sanitaria.

L'articolo in esame prosegue prevedendo che, in sede di ripartizione annuale del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**, di cui all'articolo 7, comma 1, del [decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#), una quota parte delle relative risorse sia destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica.

L'articolo 4-bis, aggiunto nel corso dell'esame in Commissione, prevede che nell'indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale intitolato all'"Enogastronomia e ospitalità alberghiera" sia prevista l'acquisizione delle capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine.

L'articolo 5 istituisce la **Commissione dell'enogastronomia di qualità**.

La Commissione in esame è istituita presso il Ministero delle politiche agricole ed ha il compito di:

- sostenere le eccellenze enogastronomiche italiane, tramite la realizzazione dell'«**Atlante annuale**

nazionale dell'enogastronomia di qualità»;

- promuovere i molteplici aspetti del sistema agroalimentare italiano presso agenzie e organismi internazionali.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la suddetta Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, adotta le **linee programmatiche** e operative per la realizzazione dell'Atlante annuale.

L'**articolo 6** promuove la **dieta mediterranea** (che, si ricorda, dal 2013 è stata inserita nella lista dei [beni immateriali dell'Unesco](#)) nei servizi di refezione nelle **mense scolastiche e ospedaliere nonché nelle residenze sanitarie e negli enti pubblici**.

Si dispone, quindi, che nelle **gare di appalto** per l'affidamento e la gestione di tali servizi e di fornitura di prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti siano tenute a prevedere un **punteggio aggiuntivo** per le offerte che prevedono l'adozione del modello della dieta mediterranea.

L'**articolo 6-bis**, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede allo sviluppo del portale *web* ed *App* delle denominazioni DOP e IGP, inserendo la funzione di geolocalizzazione dei prodotti e degli itinerari culturali e turistici.

L'**articolo 7** prevede che il Ministero dello sviluppo economico assicuri che nel **contratto di servizio** con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare **adeguati spazi**, nella **programmazione** televisiva pubblica **nazionale e regionale**, alle realtà storiche, artistiche, sociali ed economiche che valorizzano e promuovono il vino, l'olio e le eccellenze gastronomiche italiane quale patrimonio culturale nazionale.

Si inserisce, poi, al comma 2, una novella all'**articolo 13** della legge quadro in materia di **alcol** e di problemi alcolcorrelati ([legge n. 125 del 2001](#)), inserendo i due **commi aggiuntivi 3-bis e 3-ter** al predetto art. 13.

Il primo comma aggiuntivo (il **3-bis**) prevede che i **divieti** indicati ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13 della [legge n. 125 del 2001](#) (relativi alla pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche) **non si applichino** qualora i messaggi pubblicitari **non abbiano** a oggetto uno specifico prodotto a destinazione commerciale, ma la **promozione in via generale del vino**, definito ai sensi dell'articolo 13 del [regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033](#) (convertito dalla [legge n. 562 del 1926](#)), quale alimento distintivo di qualità della produzione nazionale.

Il secondo prevede che i messaggi pubblicitari di cui al comma **3-bis** devono essere preventivamente approvati, ai fini della loro trasmissione, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'**articolo 8** reca **disposizioni finanziarie**.

Esso prevede che una **quota non superiore all'1 per cento** delle entrate derivanti dalle **accise relative all'alcole e alle bevande alcoliche** stabilite dall'allegato I annesso al **testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi** (di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#)), nel limite di **15 milioni di euro annui**, a **decorrere dall'anno 2019**, sia **destinata** alle finalità delle legge in commento. La corrispondente copertura finanziaria è rinvenuta nel fondo speciale di parte corrente, relativa al triennio 2019-2021, di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 9**, infine, reca la **clausola di salvaguardia**, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La proposta di legge interessa **diversi ambiti di competenza** individuati dall'articolo 117 della Costituzione in relazione al riparto di competenza tra lo Stato e le regioni.

In particolare, l'istituzione del registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane, di un nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze e di una Commissione dell'enogastronomia di qualità presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e può essere ricondotta alla lettera g), secondo comma, dell'art. 117 Cost. che attribuisce alla competenza dello Stato la materia dell' "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**".

L'insegnamento della dietoterapia mediterranea e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca possono essere ricondotte alla materia dell'**istruzione**, che, limitatamente alle norme generali, è, secondo quanto prevede la lettera n), secondo comma, del medesimo art. 117 Cost. di competenza esclusiva dello Stato, mentre rientra tra le competenze concorrenti per la parte relativa alle disposizioni di dettaglio in materia di istruzione e di ricerca scientifica.

Nell'istituire l'insegnamento della dietoterapia mediterranea e nel definire il contenuto di un indirizzo degli istituti professionali, occorre, comunque, considerare il profilo di autonomia che in tale ambito godono le istituzioni universitarie e scolastiche.

Infine, si dispone in merito a programmi di educazione alimentare e punteggi relativi agli appalti al fine di

incentivare un modello nutrizionale che si basi sui principi della dieta mediterranea; la materia può essere ricondotta a quella dell'**alimentazione** che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, mentre la materia propria dei contratti pubblici e degli appalti è riconducibile alla materia **governo del territorio**, di competenza legislativa concorrente, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di **esclusiva competenza statale**, come la **tutela della concorrenza** (art. 117, secondo comma, lettera e) e **l'ordinamento civile** (art. 117, secondo comma, lettera l).

Si fa presente, al riguardo, che è richiesto il parere della Conferenza Unificata o della Conferenza Stato-regioni per l'emanazione dei decreti in materia di :

- definizione dei requisiti delle Associazioni delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane per l'iscrizione al Registro e per l'individuazione di quali eccellenze possono richiedere di associare ai fini dell'iscrizione (art. 1);

- individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della "Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane" e della definizione della "capitale della Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane" (art. 2);

- definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalti per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (art. 6)

All'articolo 5, che istituisce la Commissione dell'enogastronomia di qualità, è prevista la partecipazione di due rappresentanti della Conferenza Unificata.

L'articolo 9 prevede, poi, la consueta clausola di salvaguardia a favore delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Senato: Nota breve n. 147

Camera: nota Questioni regionali n. 69

11 novembre 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0069